

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 2043/15 RG NR
N. 2905/15 RG GIP

**ORDINANZA EX ART. 409 C.P.P.
DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M.
A SEGUITO DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Il Giudice, dr. Amerigo Palma,

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel Registro delle Notizie di reato nei confronti di:

PESCUMA Elisabetta;

per i reati:

323 c.p.;

in Venosa il 7.4.15

letta la richiesta di archiviazione del PM; all'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'11.12.2015, quale rinvio di quella del 23.10.15 fissata ai sensi dell'art. 409 secondo e terzo comma c.p.p., visti gli atti, osserva:

La richiesta di archiviazione presentata dal P.M. appare condivisibile, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni fornite dalla p.o. in sede di opposizione.

Preliminarmente si osserva che detta richiesta è motivata dal decorso del termine di prescrizione del reato in quanto le condotte denunciate dal Troilo nel 2014 risalirebbero in realtà al 2004.

Tuttavia, nella suddetta denuncia l'opponente, in qualità di danneggiato atteso il titolo di reato, descrive condotte di abuso d'ufficio riferibili ad una variante in sanatoria concessa in difformità dal regolamento comunale dall'indagata il 25.11.11, così favorendo nei confronti dei sig.ri Procida e Sileno una maggiore sopraelevazione dell'immobile sito in Venosa alla via Appia (per quanto riguarda invece il permesso di costruire rilasciato il 20.8.09 i termini di prescrizione sembrerebbero già maturati ad agosto 2015). Orbene, con riferimento a tale illegittima pratica amministrativa sono

stati indicati dalla p.o. ulteriori approfondimenti investigativi, quali ad es. l'escussione a sit dell'attuale responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Venosa e la disposizione di una consulenza tecnica.


Ciò precisato, dalla lettura di tali richieste istruttorie emerge che trattasi di istanze assolutamente generiche, che non individuano concretamente l'oggetto della investigazione suppletiva, funzionale all'acquisizione di elementi di fatto nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati dal p.m., idonei a fornire un contributo aggiuntivo e significativo nella valutazione dei fatti denunciati. Tale non può ritenersi infatti l'audizione di tecnici comunali per riferire su attività edilizie di altri cittadini diverse per tipologia rispetto a quella del denunciante e sulla regolarità di provvedimenti amministrativi in variante emessi da soggetto diverso; oppure la consulenza tecnica con finalità di accertamento di asseriti abusi riguardanti altre operazioni edilizie nel comune, rispetto alle quali, tuttavia, non risulta dedotto alcun profilo di coincidenza tipologica, indispensabile per poter espletare un'operazione di comparazione dell'iter procedimentale amministrativo seguito dal medesimo funzionario. Sicché è evidente che detti elementi nient'altro potrebbero aggiungere a quanto correttamente motivato dal p.m. in punto di diritto sulla insussistenza degli indefettibili elementi necessari ad integrare l'ipotesi delittuosa prospettata.

Nel merito, poi è da condividere la motivazione del p.m. circa l'avvenuta prescrizione delle condotte di asserito abuso dell'indagata e riferite ai provvedimenti amministrativi sanzionatori del 2004 adottati nei confronti della p.o., prescindendo dalla successiva loro conoscenza avvenuta nel 2014 a seguito dell'accesso agli atti. Per i profili omissivi di cui all'art. 328 c.p. emerge chiaro in querela e dalla documentazione allegata che l'odierna indagata rispondeva con sollecitudine nel termine di legge a tali istanze denegando con ampia motivazione l'accesso; orbene, i profili di eventuale asserita illegittimità dovevano essere fatti valere con i rimedi esperibili in sede amministrativa. A ciò si aggiunga anche che tutti e tre i profili di doglianza (le illegittime sanzioni lui irrogate, il denegato accesso amministrativo agli atti e l'omessa repressione di presunti abusi edilizi commessi da altri cittadini) sono già stati oggetto di vaglio dell'autorità giudiziaria del soppresso Tribunale di Melfi (cfr richiesta di archiviazione ed ordinanza di archiviazione allegati alla memoria difensiva della p.o.), sicché è evidente la sussistenza di un ne bis in idem.

P. Q. M.

Visto l'art. 409 c.p.p.:

Dispone l'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato e la trasmissione degli atti al P.M. in sede, autorizzando le parti legittimate a estrarre copia degli atti.

Potenza, 23.10.2015 11/12/15 

Il giudice
Dr. Amerigo Palma 